

BGE 13 I 135

Bundesgericht (BGE), 1887-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_13_I_135

FR: ATF 13 I 135

IT: DTF 13 I 135

Volltext

134 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. le~t wären, W(t~
fie übrigeng, - ll'e~iell besüglid) ~tt. 37 bet matur ber Gad)e nad), - llmögItId) ~ätten t~nn
fönnen, in:: bem feine merfassunggbestimmnngen befte~en, ttleld)e befonbere @Strafen für
'oie ~eifUId)en bedangen be~ie~unggttleife berbieten würben, biefelben unter bd gemeine
~ed)t AU fiellen. ~ller· bingg berufen fie fid) auf ~rt. 2 ~.m., ttleld)er beftimmt: „:Iler
>Bunb ~at ben „Sttled: >Be~auvtung ber Uuab~ängigfeit beg \$aterlanbeg gegen ~unen,
~anb~abung bon llllu~e unb Brb~ uung im 3nnern, Gd)u\$ ber %rei~eit unb ber ~edjte ber
@ib" gen offen unb >Beförberung i~rer gemeinlamen @o~lfa~tt/ unb be~aul'ten lobann,
bag refurrirte @efe\$ llede\$e bie %rei~eit unb 'oie ~ed)te ber @ibgenoffen unb ~inbere bie
gemeinfame @o~lfa'l)d, anftatt biefelbe AU förbern. ~mein uad) ~rt. 113 >B.

Buubegberfassung ober ben in ~ugfüQrung berfelben edaffenen ~unbeggefe~en
gettlä~deiftet unb beöüglid)e Gtteitig. feiten nid)t ben ~olHifd)en ~unbegbe~örben 3ur
@debigung öU:: gettlielen linb. :Ilie ~erufung auf ~rt. 2 ~. Befd)ttler'oe beim ~un'oeq"
getid)te nid)t, fonbern eg muf3 barget~an ttlerben, ban ein in ber !tantong. ober
~unbegllerfassung an~brüdlid) gettlä~deifteteg fonstitutionelleg ~ed)t burd) 'oie
angefod)tene merfügung bede\$ttlerbe, ttag 'oie ~efut:tenten in easu, be3üglid) ber ~tt. 29
unb 37 eit., nad)öütleifen nid)t einmal lleriud)t ~aben. Gellte iibr!- geng ber ~rt. 29 beg
@efe~e~ f~äter in einer @eife auggelegt unb angettlenbet ttlerben, we!d)e benfelben, - ober
tid)tiger gefagt beffen ~nttlenbung, - alg mit m:rt. 4g~. emuad) 'I)at bag >Bunbe\$gerid)t
erfannt: :Iler ~eturg Gtel'l'ani, Gimem uni) ~runi wirb, fottleit befreit >Beurt~eilung in 'oie
l'te~etens beg 5Sunbeggerid)teg fällt, im @Sinne ber @r\tlägungen alß unbegrünbet
abgettliefen. IV. Gerichtsstand. N° 23. 23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa de
Stoppiani e consorti. 135 A. Addl i 0 settembre i884, il Consiglio federale. in suo proprio
nome ed in quello del eantone Tieino, stipulava eon la Santa Sede una eonvenzione
(ratificata il 27/29 novembre suecessivo) « per regolare la sitllazione religiosa delle par- »
rochie deI eantone Ticino, » in virtu della quale (art. 1°) « le parrochie stesse venivano
eanonicamente staceate dalle » diocesi di l\lilano e di Como e poste sotto l'amministra- »
zione spirituale di un prelato, eol titolo di amministratore » apostolico del cantone Tieino, »
da nominarsi (art. 2) dalla Santa Sede. A qllest'ultimo riguardo, il verbale ehe aecom- pagna
Ja eonvenzione osserva perD ehe « il Consiglio federale » si riferisee, quanto aHa scelta
della persona ehe sara chia- » mata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico » del
Ticino, aHa eomunicazione fatta in proposito, il 20 » ottobre 1.883 da S. E. il cardinale
Jacobini al presidente » deI Consiglio di Stato del eantone Ticino.» L'art. 3° della ridetta
convenzione statuisce infine ehe « qualora il titolare » venisse amovire prima della
organizzazione definitiva » delle parrochie tieinesi, il Consiglio federale, il cantone »
Ticino e Ia Santa Sede s'intenderanno per la pröllngazione » dell'amministrazione
provvisoria come sopra istituita. » B. Nei eomizi del 21. marzo 1.886, il popolo del eantone
Ticino aceettava una legge « sulla liberta della Chiesa caLto- » lica e sull' amministrazione

dei beni ecclesiastici, » e che il Gran Consiglio ticinese avea votato il 28 del precedente gennaio « al fine di porre la legislazione cantonale in armonia » con la surriferita convenzione, ecc. » e contro la quale i signori: 1. de Stoppani, R. Simen e avv. E. Bruni, inoltrarono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in nome del « Comitato liberale cantonale ticinese, » un ricorso l'8/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere che venisse cassata siccome contraria, sotto diversi aspetti, alla costituzione federale. 136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. I. Le ragioni a cui s'appoggia il ricorso consistono essenzialmente a dire: 1. che la legge in querela urta contro l'art. 3 della convenzione del 10 settembre 1884 e l'art. 50 al 4° della costituzione federale, perchè istituisce un nuovo vescovado; 2. che reintroduce (art. 2, 3, 4, 7 § 1, 18, 19, 23, 24, 28 e 36), contrariamente all'art. 58 della costituzione federale, la giurisdizione ecclesiastica; 3. che crea la nuova morte e coinvolge una offesa alla garanzia della proprietà, in quanto (art. 5 e 6) sottrae i beni ecclesiastici ai comuni politici per consegnarli alle parrocchie di nuova formazione; 4. che viola il principio della libertà di eredità e di coscienza (art. 49 della costituzione federale), in quanto priva ogni cittadino che esce dal grembo della Chiesa cattolica-romana del suo diritto di proprietà sui beni ecclesiastici, e quelle proclamate dall'art. 49 al. 6 ibidem, in quanto obbliga i comuni, senza distinguere se sieno composti di cattolici apostolici romani oppure di appartenenti ad altre confessioni, a contribuire alla congrua; 5. che viola il disposto all'art. 11 della costituzione federale e lo riconosce (art. 9) « a tutte le istituzioni e cause » proprie appartenenti alla Chiesa cattolica la capacità giuridica; 6. che crea offesa ai diritti del popolo, e implicitamente anche alla costituzione federale, nel mentre spoglia i comuni del loro acquisito diritto alla nomina dei parroci; 7. che sanziona a danno dei comuni nei quali sussistono dei capitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina così dei parroci come dei Consigli parrocchiali, un'eccezione alla regola generale, contraria al principio dell'uguaglianza istituito dall'art. 4° della costituzione federale. 8. che viola l'art. 43 della costituzione federale e l'attribuire al Consiglio di Stato la facoltà di decidere in ultima istanza, ad esclusione quindi del diritto di ricorso al Gran Consiglio ed alle autorità federali, le contestazioni relative all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee parrocchiali, ecc. (art. 28); IV. Gerichtsstand. N° 23. 137 9. che ristabilisce le vie immunitarie ecclesiastiche, in quanto abolisce le disposizioni del codice penale concernenti i reati dei ministri dello Stato e sopprime il placito governativo. Il conferimento viene in modo speciale, gli art. 2 e 50 al. 20 della costituzione federale e dichiarano di voler abbandonare interamente al libero apprezzamento delle autorità federali la soluzione del quesito, se la legge di cui si tratta, debba essere annullata nella sua totalità, perchè incompatibile con le nostre istituzioni, coi diritti dei cittadini e con quelli maestrali dello Stato, oppure se siano da essere soltanto le singole disposizioni della medesima che il ricorso querela d'incostituzionalità, nel qual caso ciascuna delle due autorità, Consiglio e Tribunale federale, giudicherà su quelle che cadono - secondo lei - nella propria competenza. C. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso di tempo presso il tribunale federale: le Municipalità di Venisei comuni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino, Berzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno, Maroggia, Melano, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote, Chlasso, Cavagnago, Medeglia, Vergoscia, Mairengo, Someo, Boseo, Comolengo, Viganello, Novaggio), quarantadue cittadini di Locarno, centotrentacinque d'Intragna e centotredici di Locarno, le società: la Ticinese, di San Francisco; Guglielmo Tell, di Londra; la Fimscini, di Parigi. D. Nella sua memoria responsiva del 15 ottobre 1886, il sig. professore Dr. K. P. König, di Berna, formulava - per incarico del governo ticinese - le seguenti conclusioni:

IoN on potere il tribunale federale entrare nel merito del ricorso: a) perché i ricorrenti non avevano veste per insinuare; b) perché manca in caso il primo estremo della proponibilità di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordinanza di un'autorità cantonale contro cui sia diretto; c) perché l'inoltro del ricorso non ebbe luogo entro il termine legale dei sessanta giorni. 138 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 2° Dove il tribunale federale, subordinatamente, respinge il ricorso si come privo di fondamento. E. Sotto la data del 8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio di Stato del cantone Ticino insinuava una protesta di ventinove cittadini del comune di Boseo, in Vallemaggia, «in favore della legge di cui si ragiona e contro l'adesione di» quel Municipio al ricorso Stoppani e consorti. F. Le disposizioni della legge 28 gennaio, 21 marzo 1886, contro le quali il ricorso è più specialmente diretto, sono del tenore seguente: ART. 1°. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amministrazione d'un Ordinario proprio. ART. 2°. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) esercita la sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio del cantone. ART. 3°. Il medesimo ha piena libertà nella scelta del suo vicario e del personale della sua cancelleria, nella pubblicazione delle sue lettere pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale ministero. Egli ha del pari piena libertà di prescrivere pubbliche preci ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di reggere i funerali dei cattolici e tutte le altre funzioni religiose. Egli è pure completamente libero in tutto ciò che riguarda la fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministrazione del seminario o seminari del cantone, e per di nominare e rimuovere i direttori, superiori e professori di tali istituti. A lui spetta la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica e quella dei catechisti che la debbono insegnare. A lui solo è demandata la sorveglianza sul clero, in tutto ciò che si attiene alle cose ecclesiastiche. In generale, l'Ordinario potrà comunicare liberamente col suo clero e popolo, e questi potranno liberamente comunicare con lui. IV. Gerichtsstand. N° 23. 139 ART. 4°. Nessun membro del clero potrà essere posto in istato d'accusa o processato presso i poteri civili, per qualsiasi causa che si riferisca alla prestazione od al rifiuto di atti del sacro ministero od alla legittima libertà dell'esercizio di questo; né gli si potrà infliggere pena o multa qualsiasi, se non per crimini, delitti o trasgressioni comuni, e sempre nelle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini. Quando un sacerdote sia riconosciuto colpevole, non potrà essere assoggettato ad altre pene, fuorché a quelle risguardanti la sua qualità di cittadino. Ogni volta che un membro del clero verrà arrestato o posto in istato d'accusa, l'Ordinario ne sarà informato dall'Ha competente autorità, per quei provvedimenti d'ordine spirituale che fossero richiesti dalle circostanze. ART. 5°. Le parrocchie e vice-parrocchie attualmente esistenti e quelle che venissero in seguito istituite in conformità della presente legge, sono dichiarate come corpi morali. ART. 6°. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti: a) I beni di congrua e le chiese parrocchiali e vice-parrocchiali; b) I beni di fabbricerie destinati alla conservazione e servizio delle chiese parrocchiali e vice-parrocchiali. ART. 7°. La nomina ai benefici parrocchiali e vice-parrocchiali in quelle parrocchie che non sono affidate ai capitoli, è fatta dall'Assemblea parrocchiale a maggioranza di voti di tutti i cittadini cattolici apostolici romani, componenti la parrocchia o vice-parrocchia ed aventi diritti di voto, presenti in assemblea. § 1. I benefici capitolari sono conferiti a norma delle leggi e decreti ecclesiastici. § 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato privato, sono mantenuti. § 3. Nessun eletto potrà entrare in possesso od assumere la direzione di una parrocchia o vice-parrocchia, senza aver prima adempito a quanto prescrivono le leggi ecclesiastiche. ART. 8°. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere / 140 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. internamente ai benefici vacanti, in cura

d'anime, fino aHa nomina definitiva del titolare. Gli economi spirituali da lui nominati entreranno immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in luogo, avranno diritto aHa porzione deU'intera congrua del beneficio, in ragione del tempo durate il quaJe avranno esercitato il loro officio. L'economista spirituale o delegato ad assistere interinalmente una parrocchia o vice-parrocchia vacante, che non potesse risiedere in essa od avesse già nella stessa altro beneficio, avrà diritto a percepire sulla eongrua parrocchiale o vice- parrocchiale un equo compenso, che sarà determinato dall'Or- dinario, sentito il Consiglio parrocchiale. ART. 9°. È riconosciuta la capacità giuridica di tutte le istiLuzioni e cause pie appartenenti aHa Chiesa cattolica, nei limiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi. ART. 10. Tutte le chiese, oratorii, luoghi e beni sacri sono posti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di beni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alie- nazione o commutazione degli stessi, o distrazione ad altro uso, fosse pure anche dei soli frutti, non potrà farsi senza l'assenso dell'autorità ecclesiastica. ART. 18°. Sono di competenza deU' Assemblea parroc- chiale : a) la nomina del parroco o vice-parroco ; b) la nomina del Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo di quanta e disposto aU'art. 13 ; c) la alienazione o commutazione di beni stabili apparte- nenti alle chiese parrocchiali o vice-parrocchiali; d) le deliberazioni relative ad intraprendere o stare in lite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con o senza ipo- teca, a carico dei beni parrocchiali o vice-parrocchiali ; e) l'esame ed approvazione annuale dei conti della par- rocchia. § 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizio ni delle leUere c e d di questo articolo è nulla, senza il COD- senso dell'Ordinario o suo delegato. IV. Gerichtsstand. N° 23. 141 ART. 19°. I conti della parrocchia sono pure trasmessi, anno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione. ART. 22°. Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai beni delle parrocchie affidate ai capitoli, i quali li ammi- nistrano e ne dispongono in conformità dell'oro istituto. ART. 23°. Le confraternite e le altre pie associazioni cano- nicamente istituite, amministrano l'heramente i loro beni sotto la sorveglianza dell'Ordinario o suo delegato, a cui daranno annuo resoconto della loro amministrazione edelln adempimento degli oneri su quella gravanti. ART. 24°. In nessun caso, gli a vanzi o giacenze di prodotti destinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne pubblico ne privato, senza il consenso dell'Ordinario. ART. 27°. In quelle parrocchie o vice-parrocchie dove la congrua o le spese di culto sono fornile in tutto od in parte dal comune, restano in vigore le convenzioni o consuetudini attualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposi- zioni dell'art. 49 della costituzione federale. ART. 28°. Le contestazioni relative all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee parrocchiali, aHa loro convocazione e tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commis- sario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle Dorne stabiliite per le cause di amministrativo Don conten- zioso. Quelle relative all'esercizio del culto, sono di competenza dell'Ordinario. ART. 29°. Le autorità civili presteranno, se richieste, il loro appoggio alle autorità ecclesiastiche, perche r ordine Don sia turbato durante le sacre funzioni, ne sieno impediti i pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento dei loro doyen, e perche sieno eseguite le disposizioni del- l'autorità ecclesiastica, prese in conformità della presente -legge. ART. 36°. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura d'anime sad.. tenutai dal Consiglio parrocchiale, che dà i conti al delegato deH'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale. § 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate 142 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dal eapo del eoliegio eapitoJare, che ne darà conto aU'Ordi- nario ed al capitolo. § 2. Se il benefieio vaeante è di jus patronato privato, l'amministrazione e gerita dai patroni, che ne daranno conto all'Ordinario. ART. 37°. Per la

presente legge cessano di avere vigore, unitamente a tutte le leggi, decreti e ordinanze in
 contraddizione colla medesima : a) le seguenti disposizioni del codice penale : Il n° 8
 dell'art. 25, il § 2 dell'art. 101 ed il § 2 dell'art. 131 ; la parola - « ecclesiastica » - dei § 1°
 dell'art. 27, e le parole - « i ministri del culto » - dell'art. 134 ; tutto il capo VI del titolo III,
 libro 2° del detto codice; b) la legge civile-ecclesiastica del 23 maggio 1855 ; c) le seguenti
 disposizioni della legge organica comunale; Il lemma 2° dell'art. 2; l'art. 37; la parola -
 « sacristiani » - dell'art. 52 ; la lett. a) del n° VIII dell'art. 73; le parole - « e l'impedire la
 celebrazione di feste od altre funzioni non autorizzate » - della lett. c) del detto n° VIII
 dell'art. 73 ; la lett. i) dell'art. 80; la lett. c) dell'art. 133 ; meno le parole - « orologi e
 campanelli » - della lett. c) dell'art. 149, e la parola - « 0 benefici » - della lett. e) del detto
 articolo. » Premessi, in linea di fatto e di diritto, i seguenti argomenti: Stille eccezioni
 d'ordine : 10 Il governo convenuto impugna la rievocabilità dell'avanzato ricorso
 innanzitutto per la ragione che s'indirizza contro una legge emanata dall'autorità legislativa
 e dal popolo accettata. Una legge, esso dice, non contiene la decisione di un singolo caso,
 ma una norma generale, la quale non cresce in cosa giudicata anche quando non sia stata
 fatta - durante i sessanta giorni - l'oggetto di un gravame, perché sebbene la legge - come
 tale - sia rimasta inopugnata, le singole applicazioni della medesima possono IV.
 Gerichtsstand. N° 23. 14S querelarsi invece in ogni tempo?; una legge? quindi. non può essere
 considerata come una di quelle ordinanze di autorità cantonali, contro le quali soltanto,
 possono venire, d'irritazione i ricorsi di diritto pubblico che il tribunale federale e, giusta l'art.
 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale, chiamato a giudicare., Senonché
 il tribunale federale ha già riconosciuto a più riprese, doversi ritenere e comprese nel
 vocabolo ordinanze (Verfügungen, decisioni) di cui si serve il citato articolo 59, anche
 le leggi cantonali, e VI ha tanto meno motivo di staccarsi da così fatta interpretazione, in
 quanto, per una parte, sia notorio che già prima del 1875, il Consiglio e l'Assemblea
 federale hanno consentito ad occuparsi del ricorso diretto contro leggi cantonali per titolo
 d'inecostituzionalità, delle stesse e, d'altra parte, non s'incontra nella legge organica:
 giudiziaria assolutamente nulla che accenna a questa sorta di argomento, e specie
 all'articolo III dell'art. 11 di ricorso alle decisioni di autorità cantonali nel caso
 concreto di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ciò che l'autorità legislativa
 appartiene essa pure al novero di quelle che il ripetuto articolo 59 menziona. .'. E bensì
 vero che nell'agguaglio ordinario la parola « (ordinanze) » non suol essere estesa eziandio
 alle leggi, ma non può negarsi neppure che la sua interpretazione è nel senso generale di
 qualsivoglia « emanazione » di un'autorità non fa necessariamente violenza al di lei
 naturale significato ed ha per sé, oltre alla già mentovata pratica, anche il testo dell'art.
 13, n° 3 della costituzione federale, a tenore del quale il tribunale federale è chiamato in
 genere a giudicare sui ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini, come
 pure su quelli di privati per violazione di concordati e di trattati. .. La sollevata eccezione si
 appalesa di conseguenza, per ciò che riguarda gli estremi della obbiettabilità del
 ricorso, come non giustificata. Relativamente invece ha legittimazione personale dei
 ricorrenti importa sicuramente, {Quando il rielamo sia diretto contro una legge, che l'articolo
 144 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. renti stessi, siano
 poi persone private o corporazioni, alleghino di essere essi medesimi intaccati
 direttamente da questa legge nei loro diritti costituzionali. Non può quindi bastare che si
 asseveri, essere tale violazione destinata, per avventura, ad avverarsi più tardi, cioè quando
 ricorrano fatti e circostanze, il realizzarsi dei quali, per 10 meno rispetto al tempo,
 incerto affatto. } la conlerra per ogni singolo capo di gravame, il quale cada neUa

competenza della Corte, ricercare: se le disposizioni della legge, contro cui è rivolto, violino già ora, come fu detto, e direttamente, dei diritti costituzionali dei ricorrenti. 2° Entro questi limiti e sotto la prefata riserva i ricorrenti vogliono essere considerati come autorizzati a sporgere l'avanzato reclamo ed e quindi mestieri scartare anche la seconda eccezione preliminare del governo convenuto, che aveva veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non può mettersi in dubbio che il « Comitato dell'associazione patriottica liberale ticinese, » nel cui nome il ricorso fu introdotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giuridica né corporazione a sensi dell'invocato art. 39 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale, e che la legge in querela non tocca per nulla ai diritti del comitato, né dell'associazione come tale, - non può d'altro canto neppure contestarsi che i signori de Stoppani, Simen e Bruni, quali cittadini del cantone Ticino, e in quanto alleghino essere i loro proprii diritti costituzionali dalla ripetuta legge offesi, sono personalmente autorizzati a chiedere che l'autorità federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame. 3° Fondata, per converso, appare senz'altro la terza eccezione, della tardività, in quanto essa concerne le così dette « dichiarazioni di adesione » da parte di Municipii, di privati e di società, le quali furono tutte prodotte assai tempo dopo trascorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in vigore o rispettivamente dalla pubblicazione dell'impugnata legge, e cioè a partire dal 13 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte dichiarazioni non sono invero da considerarsi come altrettanti « interventi accessori, » perché non soddisfanno punto IV. Gerichtsstand. N° 23. 145 alle condizioni dei medesimi richieste, ma si appalesano piuttosto come delle dichiarazioni indipendenti di ricorso che si associano, come nelle conclusioni come nella motivazione loro, al reclamo originario dei signori Stoppani e consorti. Il fatale dei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poiché non venne osservato, il tribunale deve necessariamente respingerle senz'altro. 4° Alquanto dubbia si presenta la questione relativamente al ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La legge in parola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal popolo del cantone Ticino il 21 marzo del 1886, fu pubblicata nel foglio ufficiale ticinese del 26 stesso marzo; il ricorso all'inecontro venne consegnato all'ufficio postale di Bellinzona soltanto il 27 del successivo maggio, ovverossia nel 62mo giorno dalla pubblicazione della legge contro cui era diretto. Senonché, con apposita memoria del 2 novembre p. p., in risposta alla mossa eccezione, i ricorrenti espongono sull'argomento quanto segue: « La legge dell'8 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti individuali dei cittadini, ma eziandio e soprattutto delle disposizioni costituzionali sancite a tutela di un interesse d'ordine pubblico, epperò il fatale dei sessanta giorni non le può essere, giusta la pratica costante del tribunale federale (v. le sentenze nelle cause Bühler-Gmür, Graf, de Pury e Arnold), applicato. E non potesse anche in tesi generale, non lo potrebbe nel caso particolare in presenza delle disposizioni legislative ticinesi che governano la pubblicazione delle leggi. Per l'art. 2 del codice civile, difatti, « una legge non è operativa se non dopo la sua promulgazione, » e l'art. 2 della legge del 2 giugno 1843 (confermato nell'art. 7 del regolamento del 24 dicembre 1810) designa quale organo di pubblicazione il foglio ufficiale, mentre per l'art. 8 lett. a del citato regolamento le Municipalità hanno l'obbligo di far affiggere il foglio ufficiale nel giorno festivo più vicino. Ora il foglio ufficiale del 26 marzo 1886 non poté, a causa della ricorrenza - nel 25 d'O. - della festa della Madonna (nel qual giorno gli operai della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato il 146 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. e ha posta di Bellinzona se non la sera del 27, e siccome il 28 cadeva in domenica, così la sua distribuzione in tutti i comuni poté operarsi soltanto il 29 o il 30 marzo. Giustamente le surriferite disposizioni di legge e

regolamento l'affissione non ha dunque potuto avverdersi in tutto il cantone se non il 4: aprile (giorno festivo più vicino) e il termine dei sessanta giorni vuol essere calcolato solamente a partire da quest'ultimo giorno. » Codesta argomentazione non può essere in ogni suo punto accolta. Non può essere segnatamente per ciò che riguarda la prima parte desunta dalla natura ossia dall'obbiettivo della legge in contestazione, e consistente a dire che l'inoltro del ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale dei sessanta giorni in parola, atteso che quando anche si volessero fare in concreto delle eccezioni analoghe a quelle ammesse nelle invocate sentenze di cui sopra, rispetto ai ricorsi Bühler-Gmür, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero nel caso di cui si tratta le condizioni di fatto e di diritto a tal uopo indispensabili. La riezione del discorso diretto contro la legge come tale, non toglie invero che se ne possano seguire dappoi le singole applicazioni pratiche, ed è chiaro che i diritti costituzionali dei cittadini sono bastevolmente salvoguardati, quando a quest'ultimi si conceda di ricorrere al tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta giorni dalla sua pubblicazione e contro la sua pratica applicazione nei casi concreti in ogni tempo avvenire, senza distinguere se i gravami s'indirizzino contro la legge istessa. - Non può essere, del pari, in quanta faccia coincidere il principio del termine dei sessanta giorni col'epoca alla quale la legge diventa, secondo il diritto cantonale, operativa, a tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria, e ciò che fa stato e regola per l'inizio di detto termine e piuttosto la promulgazione, la divulgazione in genere, della legge, beinteso però nel senso che laddove la pubblicazione si operi al mezzo di un « foglio ufficiale, » non si avrà riguardo alla data che porta il numero in questione di esso foglio, sibbene al giorno della sua effettiva distribuzione, ovverossia a quello IV. Gerichtsstand. No 23. 147 nel quale il foglio è giunto a cognizione dei cittadini e poteva giungere nelle diverse stanze normali del servizio postale. - Ora, siccome la direzione del Circondario postale di Bellinzona certifica in atti, essere stato il foglio ufficiale del 26 marzo 1886 consegnato a quell'ufficio la sera del 27, e giocola forza ammettere che la sua distribuzione ai destinatari avvenne soltanto l'indomani, 28 marzo, e poiché da questo medesimo giorno si deve far decorrere il principio del termine dei sessanta giorni, ne viene che il ricorso affidato alla posta il 27 maggio successivo e da ritenersi inoltrato in tempo utile. 5° Conviene quindi ricercare se e fin dove la disamina del merito del ricorso compete al tribunale federale, ed a questo proposito si ha a notare che i ricorrenti non si sono punto pronunciati intorno alla competenza, ma limitati ad inoltrare una identica memoria e presso il consiglio e presso il tribunale federale, con cui propongono: piacere ad entrambe le autorità, per quanto riguarda ciascuna di esse, annunciarle come in costituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dall'art. 09 della legge organico-giudiziaria federale risulta però a bene prima: a) l'aderenza nella competenza del Consiglio anziché in quella del tribunale federale, i gravami accampati dai ricorrenti in merito alla convenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4, 4.° al. 2, 5.° e 43 della costituzione federale e già enunciati più sopra al nr. 10, 4.°, 5.° e 8.° della lettera B della fattispecie b) Spettare invece al Tribunale federale il decidere intorno a quelli che riflettono: l'art. 58 della costituzione federale (abolizione della giurisdizione ecclesiastica), la garanzia della proprietà (che si assevera violata pel fatto della concessione dei beni ecclesiastici alle parrocchie), l'art. 49 al. 6 cil. (imposte sul culto), la privazione dei comuni del diritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei comuni rispetto all'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo all'elezione del Consiglio parrocchiale (art. 4: ib.), l'obbligo fatto alle autorità civili di prestare il loro appoggio alle autorità ecclesiastiche per l'esecuzione delle risoluzioni di que- XIII - 1887 :11 148 A. Staatsrechtliche

Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ste (art: 29 della J-gge) infine l'abolizione di vari disposti del codice penale Circa i delitti commessi da ministri del culto. . 6° A dimostrare la fondatezza di totale severamento, per CIÒ che riguarda la parte attribuita alle autorità politiche della Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo : che l'art. 08 al. 4 della costituzione federale non appartiene al novero delle disposizioni costituzionali affidate alla protezione del tribunale federale, non garantendo esso nessun diritto costituzionale dei cittadini, ma unicamente le prerogative della Confederazione, in tema di libertà ecclesiastica, di fronte alla Santa Sede ed ai cantoni' che la concessione (30 settembre 1884, che il Consiglio federale ha evidentemente stipulato in virtù dell'attributo che l'art. 00 al. 4 della costituzione federale gli conferisce, non rientra nella competenza dei Tribunali (coll'Estero), per la violazione. Le disposizioni dell'art. 00 della costituzione federale e dell'art. 09 lett. b della legge organico-giudiziaria) possono ricorrere al Tribunale federale, ma vuol essere, dietro quanto sopra ed in considerazione del suo contenuto (che non attribuisce diritti diversi ai privati) esclusivamente dal Consiglio federale medesimo interpretata ed eseguita ; che le contestazioni relative all'art. 00 della costituzione federale sono espressamente riservate alla cognizione del Consiglio edell'Assemblea federale (art. 09 lett. b, n° 6 della legge organico-giudiziaria); che altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem circa il quale importa del resto rimarcare; che il querelante art. 28 della legge ecclesiastica, con cui -le contestazioni relative all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee parrocchiali si devolvono senza appello al Consiglio di Stato, e può regolare soltanto il diritto di ricorso alle autorità cantonali, mentre non vuole o può limitare eccessivamente quello alle federali (che dipende naturalmente dalle sole norme della legislazione federale), e che i ricorrenti non allegano nessuna disposizione costituzionale alla quale siasi recato offesa coll' escludere in detto articolo (28) il ricorso al Gran Consiglio ; IV. Gerichtsstand. No 23. 149 che ravvisando i ricorrenti nella disposizione della legge, la quale priva ogni cittadino che esca dal grembo della confessione cattolica del suo diritto di proprietà sui beni ecclesiastici, una pena in costituzionale, contraria cioè alla libertà di eredità e di coscienza, e d'uopo supporre aver essi avuto di mira il 2° lemma dell'art. 49 della costituzione federale in forza del quale (« nessuno può incorrere in pena di alcuna sorta a causa di opinioni religiose, » epperò di ricapito la violazione di una garanzia costituzionale la cui salvaguardia è affidata o resp. assoggettata ai poteri politici della Confederazione. Sul merito: 7° I ricorrenti erodono vedere una violazione dell'art. 58, al 2° della costituzione federale, ovvero sia un ristabilimento dell'abolita giurisdizione ecclesiastica, del disposto degli articoli 2, 3, 4, 7 § 1, 18, 19, 23, 24, 28 e 36 della legge in discussione ed espongono a conforto della loro opinione per sommi capi ciò che segue : « E bensì vero che nel suo art. 2 la legge parla solo di giurisdizione spirituale, ma i poteri che il legislatore concede all'Ordinario vanno ben oltre i confini del dominio puramente spirituale. La convenzione di Berna fu più corretta nel porre le parrocchie ticinesi sotto l'amministrazione spirituale dell' Amministratore apostolico. Qualsiasi giurisdizione ecclesiastica, chiamasi poi spirituale o civile, sacerdotale o laica, e sempre in urto coll'art. 58 eit., che non fa distinzione alcuna fra le varie sorta della medesima. In diritto canonico, del resto, la giurisdizione spirituale non si riferisce soltanto al dogma, sibbene anche alla dottrina, alla disciplina ed alla morale. L' educazione, p. es., e, secondo la dottrina cattolica, un dovere ed un privilegio dell' elero; il matrimonio è un sacramento e spetta di conseguenza al dominio esclusivo del prete; l'esercizio del ministero ecclesiastico tocca eziandio alla polizia, all'igiene, al servizio militare, all' ordine pubblico ; la morale abbraccia tutti i rami della legislazione, il codice civile penale tutte le

istituzioni. Laonde la giurisdi- 150 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. zione spirituale permettera al eIern d'immisehiarsi in tutto quanto coneerne il matrimonio, il divorzio, l'edueazione, i funerali, illavoro dominieale, la vendita di libri, quella della earne nei giorni di magro, - nella votazione su tutte le leggi ehe toeeano davvieino ° da lontano ai privilegi ehe il eIern eattolieo pretende avere, eee. » L'art. 2 eit. e tanto piit perieoloso in quanto e seguito da un altro (art. 4) ehe assicura al eIern l'impunita per tutti i suoi atti risguardanti «la legittima liberta nell'esereizio deI suo saero ministero, » ed in quanto per l'art. 3 ibo l'Ordi- nario ha piena liberta nella publieazione delle sue lette re pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale mini- stero. - Segnatamente oltre i eonfini deI dominio puramente spirituale va il disposto dei § 1. 0 dell' art. 7, guista il quale ({ i benefici eapitolari sono eonferiti a norma delle leggi e decreti ecclesiastici, » mentre e noto ehe nella Svizzera nes- suna legge e nessun deereto eeeIesiastieo puo essere applicato quando nou sia eonforme aHa eostituzione ed alle leggi eivili ; i benefici eapitolari sono beni e diritti Ia eui trasmis- sione non' pUD farsi se non aHa stregua delle disposizioni del eodiee delle obbligazioni 0 delle leggi diseusse e votate dalle autorita legisJati ve dei eantoni. - E altrettanto sia detto circa rart. '18 ibo in forza dei quale ({ la alienazione 0 eommuta- zione di beni stabili appartenenti alle ehiese parroehiali 0 vice-parroeehiali, le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in lile, a eontrarre debiti 0 altre obbligazioni, eon 0 senza ipoteea, a earieo dei beni parroeehiali 0 vice-parroe- chiali, }) abbisognano dei consenso dell'Ordinario 0 suo dele- gato, - circa gli art. '19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i conti annuali delle parroeehie all'approvazione dell'Ordinario e vietano ehe « gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati al culto vengano, senza il eonsenso di Iui, convertiti ad altro uso ne publieo ne privato » - einfine circa il 2 0 lemma del- l'art. 28,. a tenor deI quale « le contestazioni relative all'e- sercizio dei eulto sono di eompetenza di detto Ordinario. }} In realta, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto. E dal eontesto della stessa legge e da quello della risposta IV. Gerichtsstand. No 23. 151 governativa al riorso appare invero, non significare la que- relata espressione di « giurisdizione ecclesiastiea» altra eosa fuoJ'ehe appunto l' equi valente di quella , eertamente piu esatta, adoperata neUa eonvenzione di Berna. E noto ehe il eriterio canonieo della giurisdizione eomprende in una e l'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e non pUD dirsi quindi eon fondamento di ragione ehe coincida eon quello della {(giurisdizione ecclesiastiea,)) a sensi dell'in- voeato art. ö8 al. 2° della eostituzione federale. Tanto la genesi di questa disposizione eostituzionale, quanto il posto assegnatole nel sistema dei patto federale, ossia l'immediato suo eollegamento eon la garanzia deI giudiee costituzionale, ed il raffronto della medesima eon quella deli 'art. 49 e se- guenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere per la giurisdizione ecclesiastiea abolita dal ripetuto art. ö8, al. 3° se non «l'amministrazione ecclesiastica della giustizia,» ehe e quanto dire Ia potestä. penale e la giurisdizione eivile ehe Ia ehiesa vorrebbe avoeare a se ed esereitare sopra easi litigiosi eonsiderati dall'autorita dello Stato - in antitesi, e vero, eol diritto eanonico - come vertenze dell'ordine laico. (sentenza deI tribunale federale nella causa della parroeehia eattoliea di Lueerna, Raee. off. IV, p. 510.) Nulla prova in- vece ehe -la legge tieinese ond' e riorso estenda il coneetto della giurisdizione al di la dei limiti consentiti dal mentovato art. 58 al. 2°, ehe eioe non contempli eome tale soltanto l' amministrazione ecclesiastiea, ma voglia dichiarare le au- torita ecclesiastiche 0 rispettivamente l'Ordinario eompetenti eziandio per l'esereizio della giurisdizione eontenziosa ris- petto a qualsivoglia litigio privato 0 easo penale ordinario, ehe formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario pro- eedimento, e non solo relativamente a quelle vertenze ehe anche la legislazione laica (speeie rart. 58 aL 2

della costituzione federale) considera come di ordine puramente ecclesiastico.

Segnatamente non può dirsi che le singole disposizioni accennate dai ricorrenti mirino ad introdurre nel Ticino una siffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte conferiscono all'Ordinario determinati, se anche molto estesi, attributi d'amministrazione e di vigilanza, ma nessuna di esse autorizza ad inquisire o a pronunciare in casi litigiosi e civili (o penali), compresi quelli di genere matrimoniale. L'abolizione del pleito governativo per le pastorali, ecc., i prescritti relativi alla trasmissione dei benefici episcopali, il diritto di sorveglianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risoluzioni delle assemblee parrocchiali circa l'amministrazione dei beni ecclesiastici, l'alienazione dei medesimi il condurre liti ~ rinarlo loro ed all'impiego degli avanzi di prodotti destinati al culto, la facoltà di pronunciare sulle contestazioni relative all'esercizio del culto, non hanno che fare con l'art. 58 al. 2° della costituzione federale, perché qui non si tratta ~unto di ~ivi e penali) litigiosi, i quali possano formare oggetto del procedimento. E quanto al sapere se le competenze conferite dalla legge all'ordinario o risp. l'abuso delle medesime, p. es. in quanto riguarda il § 2° dell'art. 18, urli per avventura contro altre disposizioni della costituzione federale o cantonale, non è questione da esaminarsi in questa sede di giudizio, atteso che ne il ricorso né l'incanto in genere della causa vi diano argomento.

8° Relativamente al secondo gravame dei ricorrenti che riguarda: a) l'istituzione della così detta mano-morta e b) l'asserta restrizione della proprietà, ossia il fatto dell'aver la legge dichiarato beni della chiesa dei beni appartenenti finora al comune politici e trasferito i medesimi in potere delle parrocchie (erette in persone giuridiche) che non li possono alienare senza il consenso dell'Ordinario, gioverebbe osservare: Ad a): che i ricorrenti stessi non hanno fatto appello a qualsiasi disposizione costituzionale, la quale proibisce, nel cantone Ticino, di vincolare l'alienazione di pubblici beni comunali (di qualunque sorta o ecclesiastici soltanto) all'autorizzazione per parte delle superiori autorità dello Stato o della chiesa, e non hanno nemmeno asserito che la costituzione ticinese garantisce in genere la libera alienabilità dei pubblici beni (o pe~ 10 meno di quelli ecclesiastici da parte comune) o che obblighi per essa unicamente il consenso IV. Gerichtsstand. N° 23. 153 delle autorità laiche. Si sa d'altro canto che simili restrizioni al diritto d'alienazione di pubblici beni esistono anche in altri cantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella destinazione di detti beni. Ad b): che i ricorrenti non hanno legittima veste per proporre in argomento, che una simile questione non può, del resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto pubblico e infine che i formulati gravami non incontrano nella legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva esplicitamente nel suo articolo 6° i diritti acquisiti ed è chiaro che il quesito: se a certi comuni o privati spettino dei diritti acquisiti sui beni che la legge stessa attribuisce come beni ecclesiastici alle parrocchie, non può essere risolto se non in un caso, causa civile, nella quale i comuni medesimi o privati si presentino come parti litiganti.

9° Contro l'indebitabilità del terzo gravame desunto dai combinati articoli 27 della legge e 49 al. 6° della costituzione federale, ossia da una pretesa violazione di questo per opera di quello per la ragione che il primo astringe i comuni, senza distinguere se siano composti di cattolici-romani o di appartenenti d'altre confessioni, a corrispondere anche in futuro le quote ~i congrua che prestarono fin qui di loro spontanea volontà, - paria bastevolmente l'aggiunta di esso art. 27 nella quale sono espressamente « riservate) le disposizioni dell'art. 49 eit. ~e vale il dire, come fanno i ricorrenti, che siffatta riserva non basta per ciò che il legislatore ticinese consideri tali quote come altrettante imposte. Prescindendo anche dal riflesso che dalla legge in querela non appare in nessun

modo avere avuto il legislatore ticinese l'intendimento d'interpretare il riservato disposto della costituzione federale (art. 49 al. 6°) diversamente da quanto il legislatore e le autorità federali richieggano, - gli appartenenti di altre associazioni religiose, che si volessero costringere in futuro, malgrado quella riserva ed in tutto e per tutto il prefato disposto federale, a partecipare direttamente o indirettamente al pagamento delle spese del culto delle parrocchie ticinesi, potranno invocare in ogni tempo l'intervento di questa Corte. A quest'ora, 154 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. d'altronde, non si verificano punti nel fatto, massime riguardo ai ricorrenti, gli estremi di una tale opposizione. 10° Inesatto in fatto è il lamento dei ricorrenti relativo al diritto di nomina dei parroci, quando essi dicono che la legge ha tolto questo diritto a tutti i comuni del cantone, che anzi, ad eccezione delle sole parrocchie affidate ai capitoli (art. 7) essa lascia loro in termini espressi. Vero è che nel richiedere per la validità della nomina «l'approvazione dell'Ordinario,» e attribuire a questi (art. 8) «l'esclusivo diritto di provvedere internamente ai benefici vacanti in cura d'anime fino alla nomina definitiva del titolare») e abbandonare agli economisti spirituali da lui nominati le congrue pro tempore del relativo beneficio, la legge medesima ha essenzialmente ridotto - in confronto delle anteriori - la effettiva importanza di simile attributo dei comuni. Ma poiché nella costituzione cantonale e nella federale non contengono disposizioni di sorta, le quali restringano al riguardo la potestà del legislatore e poiché, d'altro lato, non può qui essere parola di veri diritti acquisiti dei comuni, il ricorso non può venire nemmeno da questo punto di vista accolto. E da notarsi, del resto, che vi hanno anche dei cantoni, e persino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroci non appartiene ai comuni e che l'argomentazione dei ricorrenti consistente a dire, dovere le autorità federali riconoscere e proteggere questo diritto originario, naturale e inalienabile del popolo, quando anche non sia dalla costituzione esplicitamente garantito, non trova nello stato attuale del pubblico diritto svizzero nessun appoggio né conforto. 11° Alla presa in considerazione della successiva querela, che consiste a vedere una violazione dei diritti del popolo e della costituzione federale nel disposto della legge che conferisce, nelle parrocchie (di Lugano, Locarno, Bellinzona e Balerna) affidate ai capitoli, all'autorità ecclesiastica, anziché ai comuni, il diritto di nomina del parroco ed del consiglio parrocchiale, ed al capitolo rispettivo quello di amministrare i beni ecclesiastici, sta contro di ricapolo il riflesso già esposto sotto lettera b del considerando 8°, e cioè che la legge IV. Gerichtsstand. N° 23. 155 ammette a sporgere reclamo in argomento non competente ai ricorrenti, sibbene - in prima linea almeno - ai comuni medesimi che si asseverano pregiudicati nei loro diritti. Ne fa mestieri in concreto caso d'indagare se, qualora in detti comuni la maggioranza avesse già acquiescito alle impuginate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe ancora il diritto di ricorrere contro queste al tribunale federale, poiché i comuni medesimi non si sono in realtà ancora pronunziati su tale proposito e poiché d'altra parte non si rileva dagli atti che i ricorrenti o singoli fra essi vi appartengano, mentre fu già detto che si presentano e ricorrono univocamente nella loro qualità di delegati del «Comitato liberale cantonale») e di cittadini ticinesi! in genere. È noto, del resto, che tali rapporti sono riconosciuti anche in altri cantoni, dove sussistono capitoli (di cattedrali ecc.) di simil genere (V. la sentenza già citata del 7 dicembre 1878 a pag. 606, vol. IV Raec. offie., e l'opera di Gareis e Zorn, «Staat und Kirche in der Schweiz,») vol. 1° pag. 474 ss.) 12° I ricorrenti si lagnano in fine delle disposizioni degli art. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 che obbligano «le autorità civili, se richieste, a prestare il loro appoggio alle ecclesiastiche, affinché l'ordine non sia turbato durante le sacre funzioni né siano impediti i pastori della chiesa ed i sacri ministri

meöidt;gerid)te ~od)'oJ)rf etne ~rrefmagell gegen 3. ~abermad)erJ in \tle1d)u fie
beantragten, ber &neft lei alt; \tll)~l gelegt gerid)tld) ~u befcl)üljen un'o 'oie 1)om
)Befragten er~obene @infl'tad)e un'o ~enamaton auf 'oaß &rreftgut~aben ab3u\tleiiien. ~er
)Benagte S. ~abermad)er »e.r~ langte beim@eticl)t~.j)räfi'oenten »on ~od)'oorf m:bna~me
'oer tn . %olge l)iefer stlage auf 17. Sanuar 1887 »l)m }Be~idßgeticl)t ~od)borf erIaffenen
~itation, mit ber me~au.j)tung, 'Da~ }Be- aidt;gerid)t ~od)'ootf fei nicl)t fom.j)etent, 'oa er
nad) &rt." 59 &bfa§ 1 ~ .• m. an feinem ~o~norte belangt \tle1t~en mufte. ~er
@erid)tt;~räfi'oent \)on ~od)borf \tleiß burd) merfugung »om

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.